

TUTELA PAESAGGISTICA DELLA PIETRA DI BISMANTOVA

DISCIPLINA DI TUTELA E PRESCRIZIONI D'USO

SOMMARIO DISCIPLINA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – CONTESTI PAESAGGISTICI

ART. 3 - PIETRA DI BISMANTOVA

ART. 4 - GESSI TRIASSICI

ART. 5 – PAESAGGIO AGRARIO E DEL SISTEMA DEI NUCLEI STORICI

CAPO III – ELEMENTI NATURALI, ELEMENTI STORICO-ANTROPICI E INTERAZIONI PERCETTIVE

ART. 6 - SISTEMA NATURALISTICO E FORESTALE

ART. 7 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E TESTIMONIANZE STORICO-ARCHEOLOGICHE

ART. 8 – SISTEMA INSEDIATIVO DA RIQUALIFICARE E COSTRUIRE

ART. 9 - INFRASTRUTTURE E IMPIANTI

ART. 10 – INTERAZIONI PERCETTIVE

ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni per interventi sugli edifici storici

Allegato B – Disposizioni per interventi di riqualificazione morfologica e nuova edificazione

Allegato C – Disposizioni per la progettazione di spazi esterni e aree di pertinenza degli edifici

Allegato D – Disposizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Allegato E – Elenco alberi e arbusti per verde pubblico e privato

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

La finalità delle presenti norme è la tutela dell'area di notevole interesse pubblico della Pietra di Bismantova individuata nella tavola 1P, che comprende parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

La Pietra di Bismantova è una singolare quanto unica rupe tabulare, di notevoli dimensioni, che si innalza con pareti verticali a strapiombo sui pendii dei versanti limitrofi all'abitato di Castelnovo ne' Monti, conferendo al paesaggio un caratteristico ed inconfondibile aspetto percepibile da tutte le direzioni visuali e da grande distanza. L'area ha notevole interesse per la sua particolare struttura paesaggistica che fa della Pietra di Bismantova un punto di riferimento visivo e identitario indiscutibile del territorio reggiano.

Il sistema di paesaggio legato alla Pietra si spinge a sud fino a comprendere un tratto dell'alta val Secchia lungo il quale il torrente ha profondamente inciso una vasta formazione di Gessi triassici che attualmente formano i ripidi fianchi del fondovalle. Ad anello intorno alla Pietra si sviluppa il sistema insediativo storico, composto da borghi e percorsi, mentre testimonianze storico-archeologiche di fortificazioni medievali sono presenti sul pianoro sommitale e sui rilievi dei Gessi triassici. Inoltre, numerose evidenze archeologiche confermano come la Pietra sia stata un punto di riferimento topografico, utilizzato anche a fini cultuali, a partire da almeno 4.000 anni fa.

L'insieme delle componenti naturali ed antropiche e le loro interrelazioni creano in quest'area un sistema di paesaggio unico, centro dell'Appennino reggiano.

Sono stabiliti i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica generali:

- a. Garantire la conservazione, valorizzazione, riqualificazione e fruizione del sistema di paesaggio della Pietra di Bismantova e della Pietra in rapporto ai Gessi Triassici;
- b. Promuovere la conoscenza ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei valori naturalistico-geomorfologici della Pietra e dei Gessi Triassici e del sistema insediativo storico ad essi connesso;
- c. Mantenere e valorizzare le visuali della Pietra di Bismantova e la funzione di belvedere del suo pianoro sommitale.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente disciplina contiene indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P) per la tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici riconosciuti e per specifiche indicazioni riferite ai diversi interventi di trasformazione. Sono fatte salve le norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e quanto previsto dalle misure specifiche di

conservazione dei SIC e dalla Parte II (“Beni culturali”) del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., relativamente ai beni oggetto di tutela diretta e/o indiretta.

2. (I) Deve essere conservata, tutelata e valorizzata l'integrità paesaggistica dei valori riconosciuti, nel rispetto del rapporto tra la Pietra di Bismantova, i Gessi triassici e il paesaggio agrario circostante, con particolare riguardo alle visuali privilegiate individuate nella tavola 2P. A tal fine sono individuati tre contesti paesaggistici, rappresentati nella tavola 1P, ai quali si applicano gli obiettivi di qualità e le specifiche disposizioni di cui al capo II della presente disciplina:
 - a. Contesto della Pietra di Bismantova;
 - b. Contesto dei Gessi Triassici;
 - c. Contesto del paesaggio agrario e del sistema dei nuclei storici.
3. (D) Le modifiche dello stato dei luoghi devono essere coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica sia generali che specifici dei singoli contesti paesaggistici. Ogni intervento deve tendere al miglioramento della qualità complessiva del contesto in cui si inserisce e alla valorizzazione del paesaggio, prestando particolare attenzione ai criteri di inserimento paesaggistico-ambientale e prefigurando, ove possibile, il potenziamento della fruibilità pubblica.
4. (P) Vanno evitate tutte le trasformazioni che compromettono la qualità paesaggistica dei luoghi determinando una sostanziale alterazione della struttura paesaggistica, naturalistica-vegetazionale o storico-antropica, o della sua percezione.

CAPO II – CONTESTI PAESAGGISTICI

ART. 3 - PIETRA DI BISMANTOVA

1. Obiettivo di qualità specifico per il contesto della Pietra di Bismantova e del suo immediato intorno è la conservazione e valorizzazione del geosito, delle altre componenti naturalistiche, delle testimonianze storiche e storico-archeologiche e delle loro reciproche relazioni, nonché la funzione di belvedere del pianoro sommitale.
2. (D) Al fine del perseguimento dell'obiettivo di qualità vanno promosse e sostenute prioritariamente:
 - a. le azioni volte a controllate attività di studio, osservazione, escursionistiche e ricreative;
 - b. interventi di manutenzione e riqualificazione dei boschi e arbusteti al fine di preservare l'integrità e la visibilità delle pareti rocciose, evitare che il pianoro

- sommitale e le aree di sosta sottostanti perdano la propria funzione di belvedere, conservare/ripristinare la qualità delle diverse formazioni, valorizzare la fruizione a scopi turistici e ricreativi;
- c. il mantenimento e l'implementazione della rete di sentieri adeguatamente attrezzata al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi, sia per gli aspetti naturalistici che storici e storico-archeologici.
3. (P) È consentita esclusivamente l'eventuale realizzazione di infrastrutture ed attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, qualora non diversamente realizzabili attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono comunque consentiti interventi di manutenzione e recupero delle strutture già esistenti.
4. (P) È consentito l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura.

ART. 4 - GESSI TRIASSICI

1. Obiettivo di qualità specifico del contesto che comprende la porzione della formazione geologica dei Gessi triassici costituita da Monte Merlo, Monte Rosso e Castello è la conservazione e valorizzazione dei geositi, delle altre componenti naturalistiche, delle testimonianze storico-archeologiche nonché delle loro reciproche interrelazioni.
2. (D) Al fine del perseguimento dell'obiettivo di qualità vanno promosse e sostenute prioritariamente:
- a. le azioni volte a controllare attività di studio, osservazione, escursionistiche e ricreative.
- b. interventi di manutenzione e riqualificazione dei boschi e arbusteti al fine di preservare l'integrità dei geositi e dei siti archeologici, conservare/ripristinare la qualità delle diverse formazioni, valorizzare la fruizione a scopi turistici e ricreativi;
- c. il mantenimento e l'implementazione della rete di sentieri adeguatamente attrezzata al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi, sia per gli aspetti naturalistici che storici e storico-archeologici (ruderi delle strutture castellane di Monte Rosso. Monte Merlo e Monte Castello).
3. (P) È consentita esclusivamente l'eventuale realizzazione di infrastrutture ed attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e

posti di ristoro, qualora non diversamente realizzabili attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono comunque consentiti interventi di manutenzione e recupero delle strutture già esistenti.

4. (P) È consentito l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura.

ART. 5 – PAESAGGIO AGRARIO E DEL SISTEMA DEI NUCLEI STORICI

1. Obiettivo di qualità specifico del paesaggio agrario e del sistema dei nuclei storici che connette la Pietra di Bismantova, i Gessi triassici e l'alveo del Secchia è la valorizzazione e riqualificazione della connotazione storica-agronomica caratterizzata dai diversi elementi del sistema insediativo storico e dall'alternanza di sistemazioni agrarie tradizionali e boschi.
2. (D) Al fine del perseguimento dell'obiettivo di qualità vanno promosse e sostenute prioritariamente:
 - a. le azioni volte a favorire la multifunzionalità delle aziende agricole e la promozione del territorio nei suoi valori culturali e paesaggistici;
 - b. il recupero degli edifici esistenti, sia di impianto storico sia recente;
 - c. gli interventi volti al recupero conservativo degli edifici e complessi (sia nei nuclei storici, sia al loro esterno) che hanno mantenuto l'originaria caratterizzazione storica favorendo l'inserimento di funzioni culturali, ricreative e ricettive;
 - d. la valorizzazione e/o riqualificazione dei nuclei storici di Casale, Parisola, Carnola, Bondolo, Ginepreto, Vologno, Fontana Cornia, favorendo l'inserimento di funzioni turistiche e implementando e qualificando gli spazi di uso pubblico e collettivo;
 - e. il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi degradati e/o con presenza di edifici ed elementi incongrui, attuando soluzioni puntuali per la mitigazione degli elementi di disturbo, ove non sia possibile realizzare la loro eliminazione;
 - f. la riqualificazione dei recenti insediamenti e dei loro margini, prevedendo interventi finalizzati a migliorarne l'inserimento nel contesto paesaggistico;
 - g. la qualificazione architettonica e urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale previsti, per la creazione di un congruo inserimento paesaggistico, sia attraverso scelte tipo-morfologiche coerenti con i caratteri del contesto specifico in cui si collocano, sia utilizzando eventuali opere di mitigazione.
3. (P) La realizzazione di eventuali nuovi manufatti agricoli, ove permesso dalla normativa vigente, deve essere indirizzata al conseguimento di un congruo inserimento nel contesto

paesaggistico e rispettare le disposizioni di cui all'allegato B parte integrante della presente disciplina.

4. (P) I nuclei storici di Casale, Parisola, Carnola, Ginepreto, Vologno, Fontana Cornia, Bondolo devono conservare la matrice storica complessiva dell'insediamento costituita dall'impianto urbanistico, dai tracciati viari storici e dalla originaria morfologia insediativa. Gli edifici e complessi edilizi che mantengono riconoscibili i caratteri storici devono essere conservati e valorizzati, mentre gli edifici recenti o d'impianto storico che hanno mantenuto solo una parziale riconoscibilità dei caratteri vanno sottoposti a interventi di riqualificazione morfologica, seguendo le disposizioni di cui all'allegato B parte integrante della presente disciplina, con contestuale eliminazione degli elementi incongrui.
5. (P) Eventuali trasformazioni nelle aree limitrofe ai nuclei storici devono essere prevalentemente motivate da esigenze di riqualificazione e risultare coerenti con l'assetto paesaggistico e la morfologia insediativa storica, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale. Va garantita la conservazione e valorizzazione della visibilità dei nuclei storici da spazi di uso pubblico, quali la viabilità (in particolare quella di Carnola da sud e quella di Bondolo da ovest) e i belvedere individuati nella tavola 2P.
6. (P) L'eventuale attuazione di nuovi interventi di trasformazione, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione della presente disciplina, è subordinata alla riqualificazione del margine urbano e ad un attento inserimento paesaggistico al fine di salvaguardare e valorizzare la visibilità della Pietra di Bismantova.
7. (P) Nella riqualificazione degli ambiti produttivi dismessi il progetto unitario di intervento dovrà tenere in conto la compresenza e l'interrelazione delle diverse valenze paesaggistiche del luogo (come caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali) e in particolare:
 - a. dei caratteri dei nuclei storici limitrofi per quanto riguarda la scelta dell'impianto insediativo, le tipologie edilizie, l'uso dei materiali nonché la sistemazione delle aree pertinenziali;
 - b. della visibilità delle nuove strutture insediative dalla viabilità pubblica e dai punti di belvedere, ai fini di limitare l'impatto complessivo e valutare l'eventuale necessità di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica.

CAPO III – ELEMENTI NATURALI, ELEMENTI STORICO-ANTROPICI E INTERAZIONI PERCETTIVE

ART. 6 - SISTEMA NATURALISTICO E FORESTALE

1. Il sistema naturalistico e forestale è costituito dalla struttura geologica e geomorfologica, dagli habitat forestali di interesse comunitario, dalle formazioni forestali e dai sistemi agro forestali.
2. (D) Al fine della tutela e valorizzazione paesaggistica del sistema naturalistico e forestale vanno promosse e sostenute prioritariamente:
 - a. le azioni finalizzate alla conservazione e valorizzazione dei geositi e della geomorfologia che contraddistingue la struttura paesaggistica;
 - b. le azioni gestionali volte alla conservazione della naturalità e biodiversità degli habitat;
 - c. le azioni indirizzate alla gestione del bosco e degli arbusteti per conservare/ripristinare la qualità delle diverse formazioni e l'equilibrio bosco-radura, governare le neoformazioni, i rimboschimenti critici e le specie colonizzatrici, nonché mantenere e valorizzare le visuali paesaggistiche, la fruizione a scopi turistici e ricreativi e i caratteri peculiari del paesaggio agrario.
3. (P) Negli interventi di trasformazione vanno evitati rilevanti sbancamenti e/o sostanziali modifiche dell'andamento naturale del terreno, motivandone puntualmente le necessità in fase progettuale.
4. (P) Non sono ammesse attività estrattive.

ART. 7 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E TESTIMONIANZE STORICO-ARCHEOLOGICHE

1. Il sistema insediativo storico è costituito dagli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali i nuclei, gli edifici storici esterni ai nuclei, la viabilità, le sistemazioni agrarie tradizionali, le testimonianze storico-archeologiche.
2. (D) Al fine della tutela e valorizzazione paesaggistica vanno promosse e sostenute prioritariamente le azioni volte alla conservazione del sistema insediativo storico, nella sua complessità di componenti e relazioni, al fine di garantire il permanere della riconoscibilità della struttura storico-paesaggistica e di promuoverne la conoscenza, sia attraverso interventi di conservazione e restauro che di riqualificazione. Il fine della tutela non riguarda solo le caratteristiche formali delle componenti storiche del territorio, ma anche la riconoscibilità e, ove possibile, la conservazione delle sue funzioni storicamente consolidate promuovendo attività compatibili con la persistenza dei suoi caratteri, nonché delle relazioni con le altre componenti strutturanti il paesaggio.

3. (P) Gli interventi sugli edifici storici devono essere guidati dal rispetto e conservazione di tutti gli elementi caratterizzanti, applicando le disposizioni contenute nell'Allegato A, parte integrante della presente disciplina. L'intervento deve garantire:
 - a. la conservazione dei caratteri storici della sua area di pertinenza e delle relazioni con l'intorno, con gli altri elementi strutturanti il paesaggio di carattere storico e naturalistico-vegetazionale.
 - b. la riconoscibilità delle funzioni storicamente consolidate. In particolare, il recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione agricola diversa da quella residenziale è ammesso a condizione che gli interventi consentano la lettura delle caratteristiche del fabbricato rurale originario.
4. (P) La viabilità storica, definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti, va conservata e valorizzata attraverso:
 - a. il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
 - b. l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
 - c. la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.
5. (D) Le sistemazioni agrarie tradizionali (caratterizzate da coltivazioni, assetti ed elementi identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali i prati stabili, i prati-pascoli, le siepi e formazioni lineari di versante, nonché eventuali piante e filari tutelati o meritevoli di tutela) vanno conservate evitando trasformazioni che possano comprometterne la permanenza o le loro peculiarità specifiche. In particolare nella parcellizzazione dei fondi agricoli è necessario salvaguardare le tracce storicizzate esistenti, anche mantenendo nelle strade interpoderali un fondo naturale in terra battuta, ghiaia o simili e salvaguardando alberi, filari e siepi.
6. (I) I rinvenimenti archeologici effettuati all'interno del territorio, la cui tutela è sottoposta alle disposizioni della parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i e alla normativa degli strumenti di pianificazione vigenti, costituiscono importante testimonianza dell'evolversi del rapporto uomo-paesaggio a partire dalla preistoria. Ne va pertanto incentivata la conoscenza, sia con la promozione di studi specifici e nuove indagini, sia attraverso la realizzazione di progetti per la fruizione pubblica. L'eventuale creazione di percorsi a carattere turistico deve prevedere l'illustrazione degli aspetti relativi all'utilizzo del territorio nelle diverse età, anche sfruttando le testimonianze materiali visibili e percepibili fuori terra e sottolineando il legame tra le componenti ambientali del territorio e le scelte insediative dei diversi periodi.

ART. 8 – SISTEMA INSEDIATIVO DA RIQUALIFICARE E COSTRUIRE

1. (D) Gli interventi di riqualificazione morfologica e di eventuale nuova edificazione, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, devono conservare e/o migliorare la qualità paesaggistica del contesto in cui si inseriscono in rapporto ai seguenti parametri di qualità:
 - a. rispetto e valorizzazione degli elementi naturalistici-vegetazionali e storici specifici del luogo e delle loro interrelazioni e interazioni percettive;
 - b. coerenza architettonica intrinseca dell'opera progettata.
2. (P) Il progetto di riqualificazione morfologica o di eventuale nuova edificazione, applicando le specifiche disposizioni di cui all'allegato B parte integrante della presente disciplina, dovrà dimostrare la propria coerenza sotto i seguenti aspetti formali, compositivi e architettonici:
 - a. rapporto tra edificio e spazi aperti;
 - b. assetto plano-volumetrico;
 - c. composizione dei prospetti;
 - d. uso dei materiali, colori e finiture;
 - e. inserimento nel contesto ed eventuali opere di mitigazione.

ART. 9 - INFRASTRUTTURE E IMPIANTI

1. (D) La realizzazione di infrastrutture stradali di interesse locale o l'eventuale modifica delle strade esistenti è ammessa qualora si dimostri che l'intervento:
 - a. è coerente con l'organizzazione territoriale storica e i caratteri geomorfologici dei luoghi;
 - b. prevede un congruo inserimento paesaggistico delle infrastrutture e delle opere a corredo, quali l'eventuale illuminazione, nel rispetto degli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico specifico in cui si collocano.
2. (P) La realizzazione di eventuali parcheggi, ad esclusione di quelli connessi agli interventi edilizi diretti, non deve alterare la morfologia dei luoghi con rilevanti sbancamenti del terreno e deve essere improntata alla reversibilità dell'intervento. I parcheggi inoltre devono prevedere adeguate mitigazioni e opere di inserimento paesaggistico; a tale scopo devono essere evitate collocazioni in luoghi percepibili dalle visuali privilegiate individuate nella Tav. 2P.
3. (D) I progetti di arredo urbano, illuminazione e sistemazione dei percorsi e degli spazi di uso pubblico o collettivo, ivi inclusi i parcheggi, devono garantire un congruo inserimento paesaggistico del complesso degli interventi previsti, nel rispetto degli elementi caratterizzanti il contesto specifico in cui si collocano.

4. (P) È da escludersi la previsione di nuove infrastrutture energetiche lineari di media e alta tensione, se non interrate; sono comunque consentiti gli allacciamenti aerei ai singoli edifici. Gli interventi sulla rete di distribuzione elettrica devono prevedere prioritariamente l'interramento delle nuove infrastrutture ed il miglioramento paesaggistico delle esistenti.
5. (D) Nel caso di interventi di riassetto del sistema stradale va incentivata la realizzazione di canalizzazioni sotterranee che possano accogliere, anche in futuro, le linee di trasporto energetiche e delle telecomunicazioni, permettendo il loro interramento e costituendo così un'opportunità di miglior inserimento paesaggistico di tali infrastrutture.
6. (D) L'eventuale realizzazione di antenne per telecomunicazioni, qualora non diversamente collocabili all'esterno dell'area tutelata e per dimostrate esigenze, deve essere sottoposta ad una progettazione approfondita che ne verifichi preliminarmente la compatibilità con la qualità paesaggistica del contesto tramite un'attenta scelta della localizzazione, della tipologia e dei cromatismi.
7. (P) Nuovi impianti destinati alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di rifiuti non sono ammessi. Eventuali piazzole attrezzate per contenitori per raccolta differenziata sono ammesse purché compatibili per dimensioni e impatto visivo con la qualità paesaggistica dei luoghi.
8. (P) La realizzazione di impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico) va opportunamente progettata scegliendo l'ubicazione e conformazione che meglio garantisce la loro integrazione paesaggistica, anche prevedendo eventuali opere di mitigazione o schermatura (uso di materiali, cromie e vegetazione) o, quando sia possibile, il loro interramento.
9. (P) L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove ammessa dalla normativa vigente e secondo le limitazioni e i criteri indicati nell'allegato D parte integrante della presente disciplina, deve essere prioritariamente finalizzata all'autoconsumo (fatta eccezione per quanto previsto al comma 4 dell'allegato D) e progettata con particolare attenzione a minimizzare gli impatti visivi attraverso accorgimenti di integrazione ed eventuali opere di mitigazione.
10. (P) Sono vietati nuovi impianti ricreativi e sportivi nel caso in cui per dimensioni e caratteristiche compromettano la qualità paesaggistica dei luoghi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: campi da golf e strutture annesse, laghetti da pesca). Sono ammessi interventi di riqualificazione e di ampliamento di impianti ricreativi e sportivi esistenti, se finalizzati ad un miglioramento dal punto di vista paesaggistico.

ART. 10 – INTERAZIONI PERCETTIVE

1. (D) Al fine della tutela e valorizzazione paesaggistica delle interazioni percettive vanno promossi e sostenuti prioritariamente:
 - a. gli interventi finalizzati all'eliminazione degli elementi incongrui e al miglioramento dell'inserimento paesaggistico di impianti e strutture esistenti;
 - b. il mantenimento e l'implementazione di una rete di percorsi fruibile esclusivamente da mezzi non motorizzati, utilizzando prioritariamente i tracciati storici, adeguatamente attrezzata al fine di promuovere la valorizzazione e conoscenza dei luoghi, sia per gli aspetti naturalistici che storici e storico-archeologici.
2. (P) Dalle visuali privilegiate individuate nella tavola 2P deve essere assicurata la percezione della Pietra di Bismantova e del contesto paesaggistico circostante, evitando la creazione di barriere che limitino o alterino la fruizione visiva.
3. (P) È vietata la cartellonistica pubblicitaria. La cartellonistica informativa è ammissibile uniformando tipologia e dimensioni al fine di ottenere il minor impatto visivo. Sono ammesse le insegne di esercizio presso la sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stesse, purché di modeste dimensioni.

ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni per interventi sugli edifici storici

1. (P) Il criterio prioritario che deve guidare la progettazione degli interventi sull'edilizia storica è il rispetto e la conservazione dei valori storici caratterizzanti ciascun fabbricato, con particolare riferimento alla distribuzione delle aperture, al rapporto pieni-vuoti nei prospetti, alle tecniche costruttive, ai materiali e finiture, ai colori ed agli elementi decorativi. Il rilievo dettagliato dello stato di fatto, che è necessario comprenda anche materiali e opere di finitura, deve essere parte integrante sostanziale e base per ogni successiva formulazione del progetto.
2. (P) Per gli interventi di recupero dei manufatti edilizi esistenti che rivestono valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. i manti di copertura devono essere mantenuti o ripristinati con i materiali originari in coppi o in pietra. I coppi dovranno essere di tipo tradizionale, in doppio strato, privilegiando il recupero, quando possibile, degli elementi originari;
 - b. sono da conservare tutti gli elementi decorativi e di finitura, quali cornicioni, zoccolature, davanzali, infissi. Eventuali rifacimenti o integrazioni dovranno rispettare le caratteristiche geometriche e materiche, oltre che le proporzioni, degli elementi originari;

- c. vanno demoliti gli eventuali elementi incongrui con il fabbricato originario, come balconi o pensiline;
- d. la rimozione di intonaci in favore di superfici faccia vista è consentita solo se si dimostra che la struttura originaria non era intonacata;
- e. intonaci e tinteggiature dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali e per quanto possibile riconducibili allo stato originario dell'edificio; le cromie degli intonaci dovranno ricondursi a quelle tradizionali delle terre, utilizzando tonalità pastello.

Allegato B – Disposizioni per interventi di riqualificazione morfologica e nuova edificazione

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni della presente disciplina si definiscono interventi di riqualificazione morfologica quelli atti a trasformare globalmente un edificio per renderlo maggiormente consono e compatibile con i caratteri storico-paesaggistici del contesto in cui si colloca, attraverso: semplificazione del volume esistente con eventuale modifica della forma geometrica della copertura, demolizione di corpi aggettanti ove necessario, sostituzione delle opere di finitura esterne, sistemazione delle aree pertinenziali.
2. (P) In qualunque intervento di riqualificazione morfologica e di nuova edificazione è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. ogni edificio si deve configurare come un organismo coerentemente progettato in tutte le sue componenti. L'assetto planivolumetrico e architettonico deve presentare una composizione unitaria ispirata a criteri di semplicità e sobrietà compositiva e formale;
 - b. va limitato l'utilizzo di elementi aggettanti non riconducibili alla tradizione storica locale, come pensiline, balconi o terrazzi;
 - c. l'inserimento di finestre poste sul piano di falda è ammesso solo, in numero ed estensione limitata, per dimostrate esigenze igienico-sanitarie nel recupero a fini abitativi dei sottotetti e/o nel caso in cui non sia visibile dalle visuali privilegiate individuate nella tavola 2P. È escluso l'inserimento di abbaini;
 - d. le finiture esterne delle costruzioni devono essere realizzate in relazione alla tipologia edilizia scelta, evitando infissi con avvolgibile, metalli anodizzati e PVC;
 - e. le tinteggiature esterne devono ricondursi alla gamma dei colori delle terre;
 - f. non è ammesso l'utilizzo di elementi cementizi prefabbricati industriali a vista;
 - g. gli impianti tecnologici, quali ad esempio condizionatori, antenne e parabole, vanno collocati in modo da limitare il loro impatto visivo, sia sulle facciate che sulle coperture, evitando per quanto possibile la loro visibilità dagli spazi di uso pubblico, e prevedendo opere di integrazione, schermatura o mitigazione, anche attraverso

l'uso di colori coerenti con il fabbricato e il contesto paesaggistico circostante. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate;

3. (P) Per gli edifici produttivi agricoli vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. l'ubicazione delle strutture deve garantire il minor impatto sul contesto circostante, localizzando preferibilmente i nuovi volumi di dimensioni significative in avvallamenti ed escludendo comunque la loro collocazione in posizioni dominanti. In particolare va limitata la loro vista dagli spazi di uso pubblico, evitando di alterare la percezione visiva di nuclei e borghi storici e di interferire con le visuali individuate nella tavola 2P;
 - b. vanno preferite strutture leggere facilmente rimovibili al mutare delle esigenze di conduzione agricola o al cessare dell'attività;
 - c. le nuove strutture devono salvaguardare i rapporti di scala con gli edifici limitrofi esistenti (sia in pianta sia in alzato) ed essere coerenti con lo schema insediativo-distributivo dell'insediamento esistente;
 - d. nel caso di nuove installazioni di tunnel per il ricovero di rotoballe o di mezzi agricoli, anche a carattere temporaneo, il colore del telo di copertura deve essere realizzato con finitura opaca in tonalità spente che si inseriscano il più possibile nel paesaggio circostante, evitando l'utilizzo del bianco;
 - e. vanno adottate tutte le opere di integrazione e mitigazione (uso di materiali, cromie e vegetazione) che si rendessero necessarie al fine di garantire il minore impatto visivo sul contesto paesaggistico circostante.

Allegato C – Disposizioni per la progettazione di spazi esterni e aree di pertinenza degli edifici

1. (P) La progettazione degli spazi esterni, sia pubblici che privati, deve prevedere una sistemazione coerente con i caratteri propri dei luoghi quali la diversità geomorfologica, il paesaggio agrario storicizzato, i percorsi storici e le relative visuali.
2. (I) Parte integrante dei progetti di recupero del patrimonio edilizio storico, di riqualificazione morfologica o di nuova edificazione è la sistemazione delle aree pertinenziali, che va affrontata in tutte le sue componenti in modo congruente alla qualità architettonica del costruito e adeguato ai caratteri del contesto paesaggistico. Particolare attenzione va prestata al progetto del verde e alla scelta e ubicazione delle varie opere di finitura, come strutture accessorie o tecnologiche, pavimentazioni, recinzioni e cancelli, seguendo criteri di sobrietà e semplicità compositiva e formale.

3. (P) Nelle sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. vanno limitate le movimentazioni di terra che alterino l'andamento naturale del terreno, come sbancamenti e terrapieni esterni, giustificandone puntualmente l'uso nell'ambito delle scelte progettuali complessive;
 - b. va evitata la realizzazione di ampie estensioni di superfici asfaltate e va privilegiato l'uso di ghiaia e prato;
 - c. nella realizzazione delle pavimentazioni vanno utilizzati sistemi legati alle tradizioni storiche locali, privilegiando l'uniformità dei materiali negli spazi di modesta estensione, limitando l'utilizzo di malte cementizie ed evitando quello di cordoli prefabbricati;
 - d. le recinzioni devono essere realizzate con materiali tradizionali, privilegiando tecniche ed elementi omogenei lungo il medesimo asse stradale e soluzioni che mantengano e/o migliorino la permeabilità visiva; in particolare per l'eventuale necessità di delimitare spazi di pertinenza di fabbricati rurali sono da preferire siepi arboreo-arbustive della tradizione storico-agraria locale, con riferimento ai sistemi costruttivi leggeri (come paletti di legno infissi direttamente nel terreno e rete metallica a trama larga), senza cordoli prefabbricati, aventi altezza massima pari a 1,5 ml;
 - e. la scelta della vegetazione è da effettuare utilizzando specie autoctone o naturalizzate, facendo riferimento all'allegato E della presente disciplina.
4. (P) Manufatti e strutture accessori, nelle aree di pertinenza degli edifici, vanno realizzati utilizzando morfologie e materiali consoni al contesto specifico in cui si collocano. In particolare, eventuali piscine devono essere realizzate evitando modifiche significative del profilo altimetrico dei luoghi, utilizzando rivestimenti nei colori della gamma delle pietre naturali locali e preferendo soluzioni come le "biopiscine" in quanto garantiscono un migliore inserimento paesaggistico.

Allegato D – Disposizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. (P) Non è ammessa l'installazione di generatori eolici, ad esclusione di microimpianti di cui sia dimostrato il minimo impatto visivo e paesaggistico.
2. (I) Gli impianti fotovoltaici a terra non sono ammessi, ad esclusione di impianti di minima estensione e di cui sia dimostrato il minore impatto visivo e paesaggistico, anche attraverso

l'utilizzo di opportune opere di mitigazione, rispetto alla collocazione sulla copertura dell'edificio.

3. (P) Eventuali sistemi di impianti fotovoltaici e pannelli solari termici integrati alle coperture degli edifici sono ammessi a patto che non abbiano un rilevante impatto visivo sul paesaggio circostante e che non compromettano il valore intrinseco di edifici di impianto storico. Tali pannelli devono essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, con distribuzione ordinata e non frammentaria; non è consentita l'installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti. La progettazione deve tenere in considerazione la morfologia delle falde, privilegiando la continuità del manto e, se non è possibile utilizzare l'intera falda, concentrando i pannelli in una fascia continua, evitando la creazione di gradoni.
4. (P) Nei casi di sostituzione di manti di copertura non tradizionali di edifici produttivi e per gli edifici produttivi di nuova costruzione è ammessa la tipologia a pannello non riflettente a patto che si estenda per l'intera falda.

Allegato E – ELENCO ALBERI E ARBUSTI PER VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Utile strumento per la scelta di alberi e arbusti da utilizzare nei progetti di verde pubblico e privato sono i seguenti elenchi. L'eventuale utilizzo di specie non comprese in tali elenchi è necessario sia specificatamente motivato in fase progettuale.

ALBERI
Acero campestre (<i>Acer campestre</i> L.)
Acero di monte o montano (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)
Acero minore (<i>Acer monspessulanum</i>)
Acero opalo (<i>Acer opulifolium</i>)
Acero riccio (<i>Acer platanoides</i> L.)
Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)
Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)
Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)
Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.)
Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)
Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)
Corniolo (<i>Cornus mas</i> L.)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)
Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)
Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus)
Mandorlo (<i>Amygdalus dulcis</i> , <i>Prunus amygdalus</i>)
Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> Miller)
Nespolo (<i>Mespilus germanica</i> L.)
Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)
Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.)

Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)
Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)
Ontano bianco (<i>Alnus incana</i> l. Moench)
Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.)
Pero selvatico (<i>Pyrus communis</i>)
Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)*
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)
Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)
Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.)
Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)
Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.)
Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)
Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)
Sorbo montano (<i>Sorbus aria</i>)
Tasso (<i>Taxus baccata</i> l.)
Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)
Tiglio nostrano (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)

*Solo con impiego di materiale di provenienza genetica locale

ARBUSTI
Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i> L.)
Alaterno (<i>Rhamnus alaternus</i> L.)
Bosso (<i>Buxus sempervirens</i> L.)
Corniolo (<i>Cornus mas</i> L.)
Emero (<i>Coronilla emerus</i> L.)
Frangola (<i>Frangula alnus</i> Miller)
Fusaggine (<i>Euonymus europaeus</i> L.)
Ginepro (<i>Juniperus communis</i> L.)
Ginestra dei carbonai (<i>Sarothamnus scoparius</i> , <i>Cytisus s. L.</i>)
Ginestra odorosa (<i>Spartium junceum</i> L.)
Lantana (<i>Viburnum lantana</i> L.)
Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i> L.)
Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)
Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i> L.)
Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)
Pero corvino (<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus)
Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i> L.)
Ramno alpino (<i>Rhamnus Alpinus</i> L.)
Rosa canina (<i>Rosa canina</i> l. sensu Bouleng.)
Rosa di San Giovanni (<i>Rosa sempervirens</i> L.)
Salice dell'Appennino (<i>Salix apennina</i>)
Salicone (<i>Salix caprea</i> L.)
Salice ripariolo (<i>Salix eleagnos</i> Scop.)
Salice rosso (<i>Salix purpurea</i> L.)
Salice da ceste (<i>Salix triandra</i> L.)
Salice da vimini, vinco (<i>Salix viminalis</i> L.)
Sambuco nero (<i>Sambucus nigra</i> L.)
Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i> L.)
Vescicaria (<i>Colutea arborescens</i> L.)